

In data 18 luglio 2001

ATAF – rappresentata da: dott. Renzo Brunetti – Direttore generale – assistito dal dott. Piero Lullia
– Direttore Amministrativo e del Personale

E

FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL

– rappresentate da Carlo Bruni, Piero Maio e Cristiano Sabatini, Americo Leoni

RSU ATAF rappresentata da: Andrea Viciani, Stefano Parrini, Daniele Crescioli, Patrizio Manetti, Paolo Rossi, Leonardo Pratesi

PRESO ATTO CHE

- l'accordo aziendale del 28/6/1991 prevedeva a favore delle lavoratrici madri un miglior trattamento integrativo durante l'aspettativa facoltativa entro il primo anno di vita del bambino rispetto al trattamento economico della Legge 1204/71;
- che la prassi aveva progressivamente esteso tale facoltà anche ai genitori di sesso maschile, con moglie lavoratrice dipendente;
- che la Legge 53/2000 riconosce al lavoratore il diritto all'aspettativa facoltativa anche se l'altro genitore non ne aveva il diritto;
- la suddetta Legge 53/2000 amplia in modo sostanziale le tutele dei genitori in termini di permessi e di trattamento economico;
- che l'onere aziendale risultava pertanto enormemente aggravato rispetto alle previsioni di cui all'accordo 28/06/91;


VALUTATA

l'opportunità di rivedere l'accordo esistente alla luce delle novità introdotto dalla Legge 53/2000 in vigore

CONCORDANO

1. gli aventi diritto, ex Legge 53/2000, che usufruiranno del congedo parentale a partire dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2001, durante il periodo di congedo indennizzato dall'INPS ai sensi della legge suddetta, avranno diritto ad una integrazione salariale aziendale del 70% fino ad un massimo di 6 mesi. Per la parte di congedo afferente il 2002 l'integrazione salariale aziendale del 70% verrà però corrisposta fino a 3 mesi.
2. Gli aventi diritto ex Legge 53/2000 che usufruiranno del congedo parentale a partire dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, durante il periodo di congedo indennizzato dall'INPS ai sensi della legge suddetta, avranno diritto ad una integrazione salariale aziendale del 70% per i primi 3 mesi di congedo;
3. gli aventi diritto ex Legge 53/2000 che usufruiranno del congedo parentale a partire dal 1° luglio 2002, durante il periodo di congedo indennizzato dall'INPS ai sensi della legge suddetta, avranno diritto ad un'integrazione salariale aziendale del 70% per il primo mese di congedo e del 30% di integrazione salariale aziendale per i successivi due mesi di congedo.


Americo Leoni


Renzo Brunetti
Stefano Parrini
Daniele Crescioli
Patrizio Manetti
Paolo Rossi
Leonardo Pratesi

4. l'azienda concederà un massimo di 14 giorni di permessi retribuiti per malattia del bambino nei primi tre anni di vita, frazionabili a richiesta in mezze giornate.

Le parti concordano di annullare a partire dal 1° settembre prossimo, ogni altro accordo o prassi aziendale in materia di trattamento economico per i periodi di congedo parentale e di malattia del bambino e di monitorare su base annua gli oneri connessi all'applicazione dell'accordo in oggetto.

La validità del presente accordo è subordinata all'approvazione da parte dei lavoratori e del Consiglio di Amministrazione aziendale.

ATAF

B. N.

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

FAISA CISAL

RSU

Paolo Berselli
Andrea L...
Alberto
Roberto L...
Roberto R...